



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**Stagione Sportiva 2023/2024**  
**Corte Sportiva di Appello Territoriale**  
**Comunicato Ufficiale n. 20/CSAT dell' 11 Gennaio 2024**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 8 Gennaio 2024  
ha adottato le seguenti:

**MOTIVAZIONI**

**Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Avv. A.M. Ziccardi.**

**Reclamo della società SAN MARCO DEI CAVOTI in riferimento al C.U. n.63 del 14.12.2023.**

**Gara – San Marco dei Cavoti / Durazzano del 13.12.2023 – Campionato 2° Categoria , girone B - squalifica Celentano Marcello, 4 gare – inibizione Monteforte Vincenzo fino al 14/02/2024.**

La società San Marco dei Cavoti proponeva ritualmente reclamo avverso la inibizione inflitta al dirigente Monteforte Vincenzo, reo di aver protestato, a seguito della notificazione del provvedimento di ammonizione, con fare minaccioso nei confronti del DDG, ponendo in essere un comportamento discriminatorio del sesso in quanto arbitro donna e profferendo parole offensive, nonché avverso la squalifica per quattro (4) giornate inflitta al calciatore Celentano Marcello per avere rivolto al DDG frasi offensive delle persone con disabilità continuando con insulti nel suo operato. Entrambe le sanzioni venivano pubblicate sul C.U. n.63 del 14/12/2023. La società reclamante evidenziava nel proprio ricorso che il DDG nel corso della gara dimostrava in più di una occasione di trovarsi in uno stato confusionale e di poca serenità. In particolare, la reclamante evidenziava che l'espulsione del dirigente non era avvenuta a seguito della notificazione del provvedimento di ammonizione bensì in un momento successivo e precisamente al 20° minuto con rosso diretto per proteste. Inoltre, il dirigente non avrebbe tenuto un comportamento discriminatorio del sesso e tutto ciò sarebbe provato anche da un video allegato al ricorso. In relazione, poi, alla posizione del calciatore Celentano Marcello, la società reclamante evidenziava che lo stesso non aveva mai pronunciato frasi offensive ad oggetto persone con disabilità bensì aveva solo chiesto, forse con troppa veemenza, spiegazioni al DDG circa il provvedimento di espulsione. Anche in questo caso, la società reclamante, a supporto della propria tesi, allegava al reclamo un video. Alla luce di quanto evidenziato, la reclamante concludeva per l'accoglimento del reclamo con richiesta di riduzione sia della sanzione di inibizione, inflitta al dirigente Monteforte Vincenzo, sia della squalifica inflitta al calciatore Celentano Marcello. La CSAT letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo così come proposto, ritiene quest'ultimo non meritevole di accoglimento. Preliminarmente la Corte evidenzia che alla stessa non è consentito l'utilizzo e la visione dei video allegati dalla reclamante e precisa che il referto di gara costituisce fonte privilegiata e primaria. Dalla lettura del referto, la Corte rileva che nella descrizione dei fatti e nelle motivazioni dei provvedimenti adottati il DDG è preciso e riporta con peculiarità le frasi pronunciate sia dal dirigente sia dal calciatore. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma le sanzioni del Gst pubblicata sul C.U. n.63 del 14.12.2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 8.01.2024

**Il Presidente f.f. C.S.A.T.**  
**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Avv. A.M. Ziccardi.**

**Reclamo della società SPORTING PONTECAGNANO in riferimento al C.U. n.63 del 14.12.2023.**

**Gara – Sporting Pontecagnano / Citta di Campagna 1919 del 9.12.2023 – Campionato Promozione , girone D - squalifica Mazza Alfonso, 4 gare.**

La società Asd Sporting Pontecagnano proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per quattro (4) giornate inflitta dal GST nei confronti del calciatore Mazza Alfonso reo, al termine della gara, di aver tentato di avvicinarsi con fare minaccioso all'arbitro e di aver rivolto nei confronti di quest'ultimo frasi offensive, ingiuriose minacciandolo di non farsi più vedere su quell'impianto altrimenti non sarebbe uscito vivo. Tale sanzione veniva pubblicata sul C.U. n.63 del 14/12/2023. Ritiene la reclamante la sanzione estremamente gravosa atteso che al termine della gara il calciatore si avvicinava all'arbitro pronunciando frasi offensive ma non ceto minacciose tant'è che i carabinieri presenti, non provvedevano ad identificarlo per eventualmente sporgere una querela d'ufficio ex art.339 cp. In via, preliminare, pertanto, la società reclamante concludeva per la riforma integrale della delibera del GST annullando, conseguentemente, la sanzione disciplinare della squalifica, in via più gradata chiedeva una sensibile e sostanziale riduzione della squalifica. La CSAT, letti gli atti ufficiali nonché il reclamo, così come proposto, ritiene quest'ultimo non meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara ed in particolare dalla motivazione riportata nel referto di gara, che costituisce fonte primaria e privilegiata, del GST, la sanzione disciplinare adottata appare congrua rispetto ai fatti per come descritti. Il calciatore Mazza Alfonso al termine della gara tentava di avvicinarsi al DDG con comportamento particolarmente minaccioso tant'è che il pronto intervento di un carabiniere presente evitava il peggio. Inoltre le frasi rivolte al DDG sono estremamente offensive, ingiuriose e gravemente offensive. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la sanzione del Gst pubblicata sul C.U. n.63 del 14.12.2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 8.01.2024

**Il Presidente f.f. C.S.A.T.  
Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Avv. A.M. Ziccardi.**

**Reclamo della società SANTA MARIA LA CARITA in riferimento al C.U. n.63 del 14.12.2023.**

**Gara – Sapri Calcio / Santa Maria La Carita del 10.12.2023 – Campionato Eccellenza , girone b - squalifica Borrelli Francesco, 4 gare.**

La CSAT letto il ricorso proposto dalla società Santa Maria La Carita in ordine alla squalifica del proprio calciatore Borrelli Francesco per n.4 giornate effettive comminata dal Gst relativa alla gara Sapri Calcio – Santa Maria La Carita del 10/12/2023 valevole per il campionato di Eccellenza 2023/2024 (C.U. n.63 del 14/12/2023). Letti altresì gli atti ufficiali ed in particolare il referto di gara redatto dall'arbitro, Questa Corte rigetta il ricorso e conferma la sanzione irrogata dal Gst. La condotta del calciatore Borrelli si annovera tra le condotte violente rubricate dall'art. 38 CGS ad avviso di Questa Corte assume una particolare gravità sanzionato correttamente dal Gst con quattro giornate di squalifica. Le doglianze mosse nel ricorso non appaiono sufficienti a superare quanto indicato nel referto di gara quale fonte di prova privilegiata. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la sanzione del Gst pubblicata sul C.U. n.63 del 14.12.2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 8.01.2024

**Il Presidente f.f. C.S.A.T.  
Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Avv. A.M. Ziccardi.**

**Reclamo della società K TEAM CASALNUOVO in riferimento al C.U. n.60 del 7.12.2023.**

**Gara – AC Scisciano / K Team Casalnuovo del 2.12.2023 – Campionato 1° Categoria , girone C - squalifica Cappelluccio Antonio, 6 gare.**

La Csat letto il referto, il reclamo e l'allegata dichiarazione resa dal presidente della società Scisciano, squadra avversaria della reclamante K Team Casalnuovo, ritiene di dover accogliere parzialmente il reclamo. All'uopo osserva; che il Gst con comunicato ufficiale del 7/12/2023 n. 60 infliggeva al calciatore Cappelluccio Antonio tesserato della società K Team Casalnuovo, la squalifica per sei (6) gare effettive per avere lo stesso sferrato "numerosi pugni al volto di un calciatore avversario". Il reclamante si duole contestando la veridicità del fatto ovvero che lo stesso si era limitato ad una discussione. A sostegno di tale tesi allegavano dichiarazione del Presidente della squadra avversaria il quale ha sostenuto che "si trattava di semplici tensioni post-gara non sfociate in rissa". La Corte a questo aggiunge che non sono stati identificati i partecipanti all'eventuale rissa, nè il calciatore/i colpito/i. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Cappelluccio Antonio a tre (3) giornate effettive di gara. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 8.01.2024

**Il Presidente f.f. C.S.A.T.  
Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Avv. A.M. Ziccardi.**

**Reclamo della società ATHLETIC PANZA in riferimento al C.U. n.56 D.P. Napoli, del 7.12.2023.**

**Gara – Athletic Panza / Fc Lago Patria del 3.12.2023 – Campionato Terza Categoria - , girone A.**

La Csat , letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, come si evince dal referto arbitrale che costituisce fonte primaria e privilegiata per quanto concerne la vigilanza del terreno di gioco, effettivamente non veniva presidiato dalle forze dell'ordine che avrebbero garantito l'incolumità del DDG. Quest'ultimo, infatti, nel mentre tentava di raggiungere gli spogliatoi, veniva avvicinato dai tifosi della squadra ospitante che con tono minaccioso inveivano e impedivano all'arbitro di rientrare negli spogliatoi. Per quanto riguarda, invece, il calciatore Reale Lorenzo che minacciava, strattonava e spintonava nei confronti del DDG, non vi è alcun dubbio, della condotta violenta e antisportiva tenuta dallo stesso. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la sanzione del Gst pubblicata sul C.U. n.56 D.P. Napoli, del 7.12.2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 8.01.2024

**Il Presidente f.f. C.S.A.T.  
Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Avv. A.M. Ziccardi.**

**Reclamo della società FC LAGO PATRIA in riferimento al C.U. n.56 D.P. Napoli, del 7.12.2023.**

**Gara – Athletic Panza / Fc Lago Patria del 3.12.2023 – Campionato Terza Categoria - , girone A.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, con reclamo proposto dalla Asd Fc Lago Patria, avverso il C.U. n.62 del 19 Dicembre 2023, la reclamante chiede in via principale la punizione sportiva della perdita della gara alla società ospitante disputata in data 19 Dicembre 2023, con conseguente assegnazione della vittoria in favore della società Asd FC Lago Patria. Parimenti in via principale la reclamante richiede che la gara di ritorno tra le società in oggetto venga disputata a porte aperte presso il campo di gioco della Asd Fc Lago Patria. IN via subordinata richiede che in caso di mancato

accoglimento della richiesta principale - inerente l'assegnazione della vittoria a tavolino in favore della reclamante- venga disposta la ripetizione della gara in campo neutro e comunque a porte chiuse. Infine il reclamante richiede l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Presidente della società Asd Athletic Panza per le condotte da questi attuate nei confronti del DDG e finalizzate ad ottenere l'alterazione del referto redatto dal DDG all'esito della predetta gara. In, ragione di quanto reclamato, visto che il referto è fonte di prova privilegiata, visti i fatti gravi accaduti che hanno portato la sospensione della gara, riportati sul referto del DDG con precisione, la Corte ritiene di accogliere parzialmente il reclamo. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo, e così come provvede : a) dispone la ripetizione della gara in oggetto da disputarsi a porte chiuse ed in campo neutro (zona equidistante), b) dispone altresì che la gara di ritorno sia disputata a porte aperte, c) dispone altresì trasmettersi il fascicolo al Gst d.p. Napoli, al fine di valutare e sanzionare, se ritenuto, il comportamento tenuto dal sig. Calise Pietro, Presidente della società Athletic Panza, all'interno del locale spogliatoio del DDG all'esito della gara. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva no versato.**

Così deciso in Napoli, in data 8.01.2024

**Il Presidente f.f. C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Publicato in Napoli, il giorno 11 Gennaio 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**